



Ministero della Pubblica Istruzione

U.S.R.

**Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania
Direzione Generale**
Ufficio II – Area Parità scolastica

Prot.AOODRCA.U.4347

Napoli, 25/02/2008

Alle Scuole non paritarie, di ogni ordine e grado, della Regione Campania
Ai Dirigenti degli UU.SS.PP. della Campania
Ai Dirigenti dei CC.DD. e II.CC. della Campania

Oggetto: Elenco regionale delle Scuole non paritarie

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 27 del 3 febbraio 2006 di conversione del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, lo scrivente Ufficio deve predisporre, su domanda, l'Elenco regionale delle Scuole non paritarie, di ogni ordine e grado, le quali, a norma dell'art.1 bis, comma 5, del D.L. 05.12.2005 n.250, non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

La domanda, redatta secondo l'allegato modello, deve essere consegnata a mano, dal gestore o dal rappresentante legale, allo scrivente Ufficio in Via Ponte della Maddalena 55 – Napoli – II piano (stanza 302 Scuole primarie e dell'infanzia, stanza 307 Scuole secondarie) entro il termine del 31 marzo, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13; se inviata per posta raccomandata farà fede la data del timbro postale. Essa dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti, di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27:

- Progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio.
- Disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti.
- Impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo.

- Alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Alla domanda, che dovrà riportare tutti i dati significativi dell'Istituzione scolastica (denominazione, sede, indirizzo, telefono, e-mail, generalità complete del Gestore e del Coordinatore delle attività didattiche, codice fiscale o partita IVA del Gestore) deve essere, pertanto, allegata la documentazione riguardante:

- a) progetto educativo;
- b) linee essenziali del piano dell'offerta formativa;
- c) disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza di locali scolastici e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti con relative certificazioni rilasciate dagli Enti preposti.

L'ufficio scolastico regionale procederà alla verifica della documentazione fatta pervenire dalla scuola circa il possesso dei requisiti dichiarati e, in caso di riscontro positivo, **entro il successivo 30 giugno** iscriverà la scuola nell'elenco regionale delle scuole non paritarie.

L'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine del 30 giugno, comunicherà alla scuola che ha prodotto domanda l'esito positivo o negativo del procedimento.

L'amministrazione effettuerà, entro il termine del 30 novembre, appositi accertamenti ispettivi. Nel caso in cui tali accertamenti attestino la mancanza di uno o più requisiti richiesti dalla legge e dichiarati nella domanda, l'ufficio disporrà la cancellazione della scuola dall'elenco regionale, dandone comunicazione alla stessa..

L'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie comporta, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, il riconoscimento della condizione di **scuola non paritaria** con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

La scuola non paritaria iscritta nell'elenco regionale, entro il 31 marzo di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione, deve dichiarare al competente USR la volontà di rimanere iscritta nell'elenco. Inoltre il Gestore é tenuto a comunicare tempestivamente al competente ufficio scolastico regionale ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa, ai fini delle conseguenti verifiche da parte dell'ufficio scolastico regionale in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti.

Il Dirigente
Dott.ssa M.T De Lisa